

Contratto  
tra la Confederazione e i Comuni grigionesi di Samnaun e di Tschlin sulla compensazione  
per le perdite d'imposta sul valore aggiunto

del .....

---

*Il Consiglio federale svizzero*

e

*i Comuni di Samnaun e di Tschlin*

visto l'articolo 3 capoverso 3 della legge del 2 settembre 1999 sull'IVA

*hanno convenuto quanto segue:*

#### **Art. 1** Principi

<sup>1</sup> Finché le due valli di Samnaun e di Sampuoir sono escluse dal territorio doganale svizzero, i Comuni di Samnaun e di Tschlin versano alla Confederazione una compensazione annuale per le mancate entrate fiscali secondo l'articolo 3 capoverso 3 della legge sull'IVA.

<sup>2</sup> Le basi di calcolo delle perdite d'imposta e del risparmio dovuto alle minori spese di riscossione figurano nel numero 1 dell'allegato.

#### **Art. 2** Calcolo dell'importo di compensazione

<sup>1</sup> I Comuni di Samnaun e di Tschlin determinano la cifra d'affari realizzata sul loro territorio con le forniture dai negozi di commercio al minuto e dalle stazioni di servizio e la moltiplicano con l'aliquota d'imposta applicabile sul territorio svizzero. Essi versano alla Confederazione la percentuale (moltiplicatore) di quest'importo menzionata nel numero 2 dell'allegato.

<sup>2</sup> Il Comune di Samnaun versa inoltre annualmente alla Confederazione l'importo fisso figurante nell'allegato per le altre forniture di beni esenti dall'imposta effettuate sul loro territorio.

#### **Art. 3** Versamenti

<sup>1</sup> I Comuni di Samnaun e di Tschlin versano l'importo di compensazione sotto forma di acconti per il 31 maggio, il 31 agosto e il 30 novembre nonché sotto forma di pagamento a conguaglio per il 28 febbraio dell'anno successivo all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto.

<sup>2</sup> Ciascun acconto corrisponde a un quarto dell'importo di compensazione dovuto per l'anno precedente.

<sup>3</sup> Il pagamento a conguaglio è determinato sulla base dell'importo dovuto per l'esercizio secondo l'articolo 2.

#### **Art. 4** Rapporto

I Comuni di Samnaun e di Tschlin presentano all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, entro la fine di febbraio, un rapporto annuale sulla composizione delle forniture di beni secondo il numero 2 dell'allegato effettuate l'anno precedente.

#### **Art. 5** Modifiche del contratto

<sup>1</sup> In caso di modifica delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, la percentuale secondo l'articolo 2 capoverso 1 nonché l'importo secondo l'articolo 2 capoverso 2 saranno ricalcolati. Ognuna delle parti può chiedere il riesame delle basi di calcolo secondo il numero 1 dell'allegato.

<sup>2</sup> Ognuna delle parti può chiedere un riesame della percentuale secondo l'articolo 2 capoverso 1 e dell'importo secondo l'articolo 2 capoverso 2 al più presto tre anni dopo l'ultimo adeguamento. L'Amministrazione federale delle contribuzioni fissa la nuova percentuale e il nuovo importo d'intesa con i due Comuni.

<sup>3</sup> In caso di modifica dell'articolo 3 capoverso 3 della legge sull'IVA o di soppressione dello status di enclavi doganali svizzere delle due valli, il presente contratto sarà modificato o denunciato di conseguenza.

<sup>4</sup> Alla fine del contratto, l'ultimo pagamento dev'essere effettuato per il 31 maggio dell'anno successivo.

## **Art. 6**            Entrata in vigore

<sup>1</sup> Il presente contratto sostituisce quello del 26 giugno 2002.

<sup>2</sup> Il presente contratto entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2005.

Per il Consiglio federale svizzero:

Hans-Rudolf Merz

Per i Comuni

Samnaun:

Tschlin: